



CITTÀ DI
SAN GIORGIO A
CREMANO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI

SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 75 dell'11/12/2006

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 5 - Competenze del Comune.....	5
Art. 6 - Modifica delle aree di espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti	5
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	6
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali	6
Art. 8 - Modalità di conferimento e di raccolta dei Rifiuti Urbani	6
Art. 9 - Raccolta mediante contenitori rigidi	7
Art. 10 - Raccolta porta a porta.....	7
Art. 11 - Isola ecologica.....	7
Art. 12 - Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.....	7
Art. 13 - Localizzazione dei punti di raccolta	8
Art. 14 - Raccolta differenziata.....	9
Art. 15 - Rifiuti assimilati agli urbani	9
Art. 16 - Raccolta della frazione organica	10
Art. 17 - Raccolta della frazione secca non recuperabile.....	11
Art. 18 - Raccolta della frazione secca recuperabile.....	12
Art. 19 - Raccolta dei rifiuti pericolosi	12
Art. 20 - Raccolta rifiuti sanitari e cimiteriali	13
Art. 21 - Raccolta rifiuti ingombranti	13
Art. 22 - Imballaggi.....	13
Art. 23 - Obblighi e modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata	14
Art. 24 - Trasporto rifiuti	14
Art. 25 - Ordinanze contigibili ed urgenti.....	14
Art. 26 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione	14
TITOLO III - ISOLA ECOLOGICA	15
Art. 27 - Isola ecologica.....	15
Art. 28 - Accesso all'Isola ecologica	15
Art. 29 - Apertura dell'Isola ecologica	15
Art. 30 - Modalità di conferimento	16
Art. 31 - Addetto al controllo.....	16
Art. 32 - Compiti del gestore dei Isola ecologica	16
Art. 33 - Rimostranze.....	17
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO.....	17
Art. 34 - Disciplina dello spazzamento.....	17
Art. 35 - Articolazione del servizio.....	17
Art. 36 - Imbrattamento di aree pubbliche	18
Art. 37 - Pulizia delle aree private	18
Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	18
Art. 39 - Pulizia di mercati e banchi di vendita al pubblico.....	18
Art. 40 - Cantieri	19
Art. 41 - Spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	19

Art. 42 - Aree di sosta per camper e roulotte	19
Art. 43 - Aree di sosta per nomadi	19
Art. 44 - Carico e scarico di merci	19
Art. 45 - Volantinaggio	19
TITOLO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	19
Art. 46 - Obblighi e divieti	20
Art. 47 - Controlli	21
Art. 48 - Sanzioni	21
Art. 49 - Danni e risarcimenti	23
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	23
Art. 50 - Consorzio smaltimento rifiuti bacino Napoli 4	23
Art. 51 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	23
Art. 52 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	23
Art. 53 - Entrata in vigore del regolamento	23

TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto in conformità al comma 2 dell'art. 198 del Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.06 ed in conformità alle vigenti norme in materia, ha per oggetto la disciplina dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani (rr.ss.uu.) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, come definiti dal Decreto Legislativo n° 152/06, nel territorio del Comune di San Giorgio a Cremano e sostituisce, abrogandolo, il precedente regolamento come nel seguito meglio specificato.

2. Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
- e) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinarsi al riutilizzo o alla produzione di energia ed il corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06;
- f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- h) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, fermo restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2 lettere c) e d).

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a. utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- c. l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- d. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti (Green Public Procurement);
- e. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a. il reimpiego ed il riciclaggio;
- b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti.

Art. 3 - Definizioni

Si intendono qui riportate le definizioni di cui agli artt. 183 e 218 del D. Lgs. 152/06.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Si intendono qui riportate le definizioni di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/06.

Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento.

Art. 5 - Competenze del Comune

Le competenze del Comune sono stabilite dall'art. 198 del Decreto Legislativo n°152/06.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concordare con le Associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e degli industriali presenti sul territorio, forme di gestione integrata di raccolta differenziata gestita direttamente dai produttori e dai detentori.

Art. 6 - Modifica delle aree di espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti

Le modifiche e/o gli aggiornamenti della dislocazione delle attrezzature per l'effettuazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, ivi compreso il servizio di spazzamento, (punti di raccolta, cassonetti rigidi, cestini porta rifiuti, etc.) saranno attuate con Ordinanza Sindacale, previo accordo con il soggetto gestore del servizio.

Detto ampliamento dovrà essere debitamente motivato.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

Il presente capitolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'articolo 4, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari.

Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.

Le attività di gestione sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:

- a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
- b. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
- c. evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.

Art. 8 - Modalità di conferimento e di raccolta dei Rifiuti Urbani

La raccolta può essere effettuata mediante:

1. **Contenitori rigidi** (cassonetti, campane o altro).

Viene effettuata mediante contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso, distribuiti dal gestore.

2. **Sistema "porta a porta"**.

Essa è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal gestore, dove egli deposita il materiale in sacchi a perdere ben chiusi distribuiti dal gestore, eventualmente contenuti in piccoli contenitori domestici, se previsto. Questi contenitori devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.

3. **Isola ecologica e piazzola ecologica.**

La piazzola ecologica consente di effettuare la raccolta di varie frazioni di materiale in un'area sulla quale sono sistemati vari contenitori diversi per ciascun rifiuto. Questa piazzola ecologica può assumere le caratteristiche di isola ecologica qualora si tratti di un'area recintata, accessibile agli utenti solo in determinati orari e munita di almeno un addetto. In genere presso l'isola ecologica è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade.

Costituendo attività di pubblico interesse, il servizio di raccolta viene effettuato su tutto il territorio comunale.

Il servizio di raccolta viene svolto di norma tutti i giorni o comunque nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari stabiliti dal contratto di servizio con l'eventuale Gestore.

Il servizio deve garantire anche la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani, la pulizia delle aree attorno ai medesimi contenitori e nei punti ove il servizio viene svolto "porta a porta", nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza vigenti in materia; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo nei casi previsti dal successivo art. 12.

Il Gestore del servizio deve prevedere la pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizioni che sia prodotta idonea bollettazione. E' facoltà del Comune svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9 - Raccolta mediante contenitori rigidi

I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti di materiale biodegradabile chiusi idonei all'uso.

L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.

L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi.

I contenitori devono essere lavati e disinfettati con le cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto contenuta; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti, autorizzati dall'autorità competente in materia, idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori addetti ai servizi.

Art. 10 - Raccolta porta a porta

I sacchi devono avere caratteristiche uniformi per consistenza, dimensioni e colore in tutto il territorio comunale e si dovrà tendere all'utilizzo di quelli costruiti in materiale biodegradabile.

Il deposito dei sacchi lungo le strade servite e nei punti designati, al di fuori di ingressi e recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, deve essere effettuato secondo le modalità e gli orari saranno indicate nel contratto di servizio con l'eventuale Gestore; tali sacchi devono rimanere esposti il minor tempo possibile.

L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi.

Quanto contenuto nel presente articolo vale anche nel caso che il conferimento sia effettuato anche mediante contenitori domestici.

Art. 11 - Isola ecologica

L'isola ecologica è un'area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è munito di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.

La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato al Titolo IV, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.

Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, dovrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.

La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del Isola ecologica saranno stabiliti con atto del Comune e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Art. 12 - Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono collocati, di norma, in area pubblica, a cura del gestore del servizio in accordo con il Comune.

Il numero e la capacità volumetrica di detti contenitori sono determinati in base alla tipologia di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa ed alle specifiche esigenze e caratteristiche urbane della zona interessata e in modo da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

I contenitori che saranno installati, avranno colori differenti ed avranno le seguenti caratteristiche:

1. essere costruiti in materiale resistente, ininfiammabile o comunque autoestinguente;
2. avere superficie liscia di facile pulizia con raccordi interni arrotondati;
3. avere volume idoneo a contenere la produzione di rifiuti per il periodo intercorrente tra un ritiro e l'altro;
4. avere dispositivo di copertura ed areazioni tali da assicurare idonee misure di prevenzione contro le intrusioni animali ed insetti;
5. essere sottoposti a regolari interventi di pulizia e disinfezione;
6. devono ricevere esclusivamente i rifiuti urbani oggetto della raccolta.

I contenitori medesimi devono essere accessibili, senza pericolo per l'utente, in tutte le bocche di introduzione; devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone.

La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.

Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, anche separata per flussi, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica e cartellonistica stradale.

I contenitori possono essere collocati, per esigenze di servizio, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I contenitori possono essere collocati all'interno di aree private, previo apposito consenso del proprietario, nei seguenti casi:

- a. nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione in area pubblica;
- b. nel caso di particolari esigenze del servizio di raccolta.

Tutti i contenitori per la raccolta devono avere la dicitura: "COMUNE DI S. GIORGIO A CREMANO" ed un'etichetta indicante la tipologia del rifiuto cui sono destinati.

Art. 13 - Localizzazione dei punti di raccolta

Nell'ambito del territorio comunale il posizionamento dei punti di raccolta tiene conto delle indicazioni di cui al Piano Cassonetti vigente di cui alla Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 17/09/98.

I punti di raccolta sono delimitati in pianta da segnaletica orizzontale stabilita dall'Amministrazione comunale che dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva dalla sua approvazione. Nello stesso modo ogni sua modifica o aggiornamento dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale.

Le ulteriori attrezzature, quali cestini gettacarte, cesti portarifiuti e contenitori per le deiezioni canine devono corrispondere ai criteri di funzionalità e devono essere uniformi al decoro urbano.

Art. 14 - Raccolta differenziata

L'attuazione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 2.

Per l'attivazione dei servizi di raccolta differenziata saranno rese pubbliche all'utenza le ubicazioni dei contenitori e dei centri di raccolta, nonché le diverse modalità di svolgimento dei servizi.

L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere, le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni e le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare saranno indicate nel contratto di servizio con l'eventuale Gestore.

Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il gestore del servizio nella diffusione del materiale informativo e comunicano al Comune ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 15 - Rifiuti assimilati agli urbani

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano i criteri e le modalità di smaltimento dei rifiuti classificati come speciali assimilati. Tali disposizioni si applicano, pertanto, ai rifiuti derivanti da attività commerciali ed artigianali; rifiuti prodotti in reparti industriali ove si svolgono cicli di lavorazione e rifiuti provenienti da attività agricole.

Sono assimilati agli urbani, senza la necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti provenienti dalle seguenti attività:

- ricettivo-alberghiere;
- studi professionali, servizi direzionali compresi gli uffici annessi ad imprese industriali artigianali e commerciali;
- ricreative per lo spettacolo e le comunicazioni;
- enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, scolastiche;
- artigianali di servizio alla residenza;

I rifiuti classificati come speciali assimilati restano sempre assoggettati alle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Nelle more dell'applicazione del dispositivo di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del Decreto Lgs.vo n° 152/06, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo per quanto non in contrasto con quanto stabilito dall'art. 226 del D. Lgs. n° 152/06 o successive modificazioni ed integrazioni:

1. imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellofan;
4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e sughero;

6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e Juta;
10. feltri e tessuti non tessuti;
11. pelle e simil-pelli;
12. gomma e caucciù;
13. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14. rifiuti ingombranti;
15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili;
16. moquettes e linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastiche e simili);
18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
20. nastri abrasivi;
21. cavi e materiale elettrico in genere, nonché accessori per informatica;
22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26. Rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie quali:
 - a. rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione da residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infettivi;
 - b. rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali;
 - c. rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario;
 - d. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
 - e. rifiuti cartacei, imballaggi in genere;
 - f. indumenti monouso non a rischio infettivo;
 - g. materiale metallico non ingombrante;
 - h. vetro per farmaci e soluzioni privi di defussori e aghi non contaminato con farmaci chemioterapici citostatici;
 - i. gessi ortopedici;
 - j. materiale ingombranti;
27. tutti i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali con specifica esclusione dei rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione;
28. deiezioni canine.

L'assimilazione qualitativa dei rifiuti di cui al precedente comma viene certificata a cura e spese del produttore e/o detentore anche mediante analisi chimiche-fisiche e merceologiche attestanti le caratteristiche qualitative dei rifiuti.

Art. 16 - Raccolta della frazione organica

La frazione organica comprende, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di rifiuti: scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili.

Il servizio di raccolta della frazione organica, effettuato mediante contenitori rigidi, viene svolto dal Comune in regime di privativa con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, e dotati di dispositivi per la raccolta del percolato;
- b. i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti biodegradabili, trasparenti, uniformi per consistenza, dimensioni e colore in tutto il territorio comunale, idonei all'uso, che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori;
- c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- d. l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
- e. i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti organici devono essere lavati e disinfettati. La pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli utenti e degli addetti ai servizi;
- f. il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari che saranno indicate nel contratto di servizio con l'eventuale Gestore; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo;
- g. la raccolta può essere disposta dal Gestore negli spazi comuni dei condomini o in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti.

Art. 17 - Raccolta della frazione secca non recuperabile

La frazione secca non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:

- a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b. rifiuti speciali;
- c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d. rifiuti elencati nell'art 185 del D. Lgs. 152/06, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile, effettuato mediante contenitori rigidi, viene svolto dal Comune in regime di privativa con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante cassonetti idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
- b. i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti chiusi, idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori;
- c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- d. l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
- e. l'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi;
- f. il servizio di raccolta viene svolto di norma tutti i giorni o comunque nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari che saranno indicate nel contratto di servizio con l'eventuale Gestore; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo;

- g. i cassonetti stradali devono essere lavati e disinfettati; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli utenti e degli addetti ai servizi;
- h. l'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona, nonché degli indici di frequentazione di particolari aree pubbliche;
- i. la raccolta può essere disposta negli spazi comuni dei condomini o in locali o aree di pertinenza di aziende private, e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti.

Art. 18 - Raccolta della frazione secca recuperabile

La frazione secca recuperabile comprende la carta e il cartone, il vetro, la plastica, le lattine e i barattoli metallici, tessuti, ed altri materiali suscettibili di recupero.

Questa tipologia di rifiuti sarà raccolta mediante il sistema "porta a porta" e/o mediante contenitori.

La frequenza di raccolta dei sopracitati rifiuti, sia dai contenitori che tramite "porta a porta", può variare a seconda della stagione e in funzione della produzione degli stessi.

Gli eventuali contenitori verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutti i materiali sopra elencati nello stesso punto di raccolta, che viene a configurarsi quale "piazzola ecologica".

Per le utenze che producano grandi quantità di particolari tipi di materiali, quali scuole, case di riposo o comunità, attività economiche o simili, potrà essere organizzato un servizio con appositi contenitori dedicati alle specifiche utenze.

Gli eventuali contenitori utilizzati per la frazione secca recuperabile devono essere:

- a. adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi e in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici, dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- b. presenti sul territorio in numero sufficiente a coprire il fabbisogno tra uno svuotamento e il successivo, assicurando una corrispondenza temporale e quantitativa tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal gestore;
- c. costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- d. ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibili intralci alla circolazione stradale;
- e. mantenuti in costante efficienza.

Si definisce "raccolta multimateriale" la raccolta di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.

Art. 19 - Raccolta dei rifiuti pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi (rup) devono, a cura del produttore, essere detenuti e conferiti separatamente in modo da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

La raccolta differenziata dei rup si svolge con le modalità che seguono:

- 1. le batterie e le pile, contenenti metalli pesanti, devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati presso i rivenditori e presso l'isola ecologica e/o la stazione ecologica attrezzata;
- 2. i prodotti tossici, nocivi ed infiammabili e relativi contenitori etichettati "T", "F", "X" e "C" (simboli impressi sulla confezione o stampigliati sull'etichetta in colore nero su fondo arancio) devono essere riconsegnati agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita o, alternativamente, conferiti presso l'isola ecologica e/o la stazione ecologica attrezzata;

3. i prodotti farmaceutici utilizzati, scaduti o avariati devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e presso l'isola ecologica e/o la stazione ecologica attrezzata;
4. le lampade a scarica (tubi fluorescenti, luminescenti, lampade al sodio ed al mercurio) e tubi catodici di televisori e video terminali devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita o, alternativamente, conferiti integri ed in adeguati contenitori presso l'isola ecologica e/o la stazione ecologica attrezzata;
5. le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita o, alternativamente, possono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati a cura del Gestore presso l'isola ecologica e/o la stazione ecologica attrezzata;

I rup provenienti da enti commerciali e di servizi, purché non si tratti di materiali derivanti dallo svolgimento di specifiche attività economiche, vanno conferiti come sopra indicato.

Art. 20 - Raccolta rifiuti sanitari e cimiteriali

I rifiuti sanitari (rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero ed affini), ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06, sono rifiuti speciali e vanno smaltiti secondo la normativa vigente in materia su indicazione dell'Autorità competente.

Ai sensi del precedente articolo 15, per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c. esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente, costituiti a titolo esemplificativo, da fiori secchi, da corone, da carte, ceri e lumini, e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere collocati nei contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) costituiti da resti lignei del feretro, resti di indumenti, ecc., viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni. Tali rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica ed igienizzazione, preferibilmente ad idoneo impianto di termodistruzione, oppure possono essere reinterrati o avviati in discarica di prima categoria previo parere favorevole del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) deve avvenire secondo la vigente normativa in materia su indicazione dell'Autorità competente.

Art. 21 - Raccolta rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti, così come classificati all'articolo 4, saranno oggetto di separata e successiva regolamentazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 22 - Imballaggi

Presso le aree diffuse sul territorio comunale dove sono dislocati i contenitori per la raccolta possono essere sistemati container scarrabili che fungeranno come centri di conferimento stradale, per i detentori di rifiuti da imballaggio per i quali è istituita una raccolta differenziata. La dislocazione sul territorio e la tipologia dei contenitori installati dai detentori e produttori di questo tipo di rifiuto deve essere approvata dagli Uffici comunali competenti.

Tali contenitori saranno dislocati sul territorio comunale a carico dei produttori o detentori così anche la gestione è a carico degli stessi, salvo apposita Convenzione che è possibile stipulare con l'amministrazione comunale.

E' fatto divieto ai detentori di imballaggi secondari e terziari di conferire gli stessi per lo smaltimento ai servizi di gestione degli RSU. E' fatto altresì divieto al Comune o ai soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento degli imballaggi secondari e terziari.

I produttori possono richiedere, a loro spese, il noleggio dei containers ubicandoli, per il tempo necessario, negli spazi a loro riservati oppure nelle loro aree private, previa l'autorizzazione all'accesso.

Art. 23 - Obblighi e modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata

Il Comune organizza la raccolta differenziata, favorendo la valorizzazione dei rifiuti mediante il riutilizzo delle materie prime seconde ed il loro recupero come fonte di energia.

A far data dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata e delle sue singole frazioni è obbligatorio il conferimento separato delle stesse.

Il Gestore potrà avvalersi di impianti autorizzati in grado di selezionare e/o recuperare le singole frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata.

Il trasferimento dei rifiuti all'eventuale impianto di trattamento finale sarà effettuato direttamente oppure attraverso il precedente deposito provvisorio presso l'isola ecologica comunale.

Le siringhe ed i prodotti farmaceutici sono smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti ospedalieri.

Art. 24 - Trasporto rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme sulla circolazione stradale salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare il servizio pubblico (fermata e sosta in zone di divieto, fermata in seconda fila, accesso alle corsie preferenziali).

Art. 25 - Ordinanze contigibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze può fare ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 26 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

L'eventuale Gestore potrà curare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

TITOLO III - ISOLA ECOLOGICA

Art. 27 - Isola ecologica

L'isola ecologica è un punto custodito destinato al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani, istituiti a cura del Comune in apposite aree attrezzate.

L'isola ecologica ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.

L'isola ecologica deve essere dotata di apposito sistema di pesatura per accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti dalle utenze.

Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'isola ecologica devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi, quali, a titolo esemplificativo:

- vegetali;
- legno;
- carta e cartoni;
- vetro;
- metalli;
- beni durevoli;
- ingombranti;
- plastica;
- pile scariche;
- medicinali scaduti;
- rifiuti potenzialmente pericolosi (di provenienza domestica);
- accumulatori al Piombo (di provenienza domestica);
- oli esausti minerali e vegetali (di provenienza domestica);
- pneumatici (di provenienza domestica);
- inerti da demolizione, costruzione e scavo (di provenienza domestica)
- imballaggi primari, secondari (solo in raccolta differenziata) con esclusione degli imballaggi terziari.

Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare ai Isola ecologica.

Art. 28 - Accesso all'Isola ecologica

Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso l'isola ecologica è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.

Possono accedere all'isola ecologica esclusivamente gli utenti con sede o residenza nel territorio comunale. Gli utenti medesimi possono essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal Comune e/o dalla Carta Nazionale dei Servizi.

Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate all'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 29 - Apertura dell'Isola ecologica

I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore ed esposti all'ingresso dell'isola ecologica.

E' fatta salva la facoltà del gestore di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previa comunicazione preventiva al Comune e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso dell' Isola ecologica stessa.

L'isola ecologica rimane chiusa nei giorni festivi (anche infrasettimanali).

Art. 30 - Modalità di conferimento

L'utente che intende conferire rifiuti all'isola ecologica deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.

Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

L'addetto al controllo, tramite apposito sistema di pesatura, dovrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze non domestiche comunicando i risultati al Gestore.

L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 27 o in difformità alle norme del presente regolamento.

E' consentito l'accesso contemporaneo all'isola ecologica di un numero di utenti tale da agevolare il controllo da parte dell'addetto al controllo.

Art. 31 - Addetto al controllo

L'addetto al controllo è incaricato di un pubblico servizio. L'addetto deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:

- controllo dell'osservanza del presente regolamento;
- segnalazione di qualsiasi abuso al gestore ed al Comune;
- manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dell'isola ecologica;
- verifica della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; tramite idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
- compilazione del registro di carico e scarico e annotazioni delle operazioni di carico dei rifiuti raccolti presso l'Isola ecologica;
- rilascio di apposita ricevuta alle utenze riportante la qualità e la quantità dei rifiuti da esse conferiti.

In caso di emergenza l'addetto al controllo avviserà il gestore dell'Isola ecologica e potrà procedere alla chiusura dello stesso dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 32 - Compiti del gestore dell'Isola ecologica

Competono al gestore dell'isola ecologica i seguenti compiti:

- mettere a disposizione il personale necessario per le operazioni di pulizia e per il controllo del Centro in caso di comprovata necessità;
- nominare il Tecnico Responsabile dell'isola ecologica, come indicato nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia;
- fornire tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per lo svolgimento del servizio e facilitare l'utenza;
- mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal Comune;

- controllo dell'osservanza del presente regolamento;
- segnalazione di ogni e qualsiasi abuso al Comune;
- manutenzione e mantenimento della pulizia dei Isola ecologica;
- tenuta della documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti.

Art. 33 - Rimostranze

Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al Gestore e, per conoscenza, al Comune.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 34 - Disciplina dello spazzamento

La raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, è attività di pubblico interesse, per cui questo Comune è impegnato ad assicurarla su tutto il territorio.

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni, le frequenze delle prestazioni, saranno indicate nel contratto di servizio con l'eventuale Gestore sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto delle necessità delle utenze, delle tecnologie impiegate, dei mezzi a disposizione, dei livelli organizzativi conseguiti e, comunque, nel rispetto dei principi di cui alle norme in vigore.

Le aree di circolazione interessate sono le seguenti:

1. strade e piazze compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali o vicinali secondo quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 41 dell'8.4.2002 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
2. aree di verde pubblico recintate e non recintate, quali parchi, viali, aiuole spartitraffico e spazi verdi;
3. aree pubbliche a qualunque uso adibite.

Art. 35 - Articolazione del servizio

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto nei luoghi specificati ai punti 1., 2. e 3. del precedente articolo 34 in base a quanto previsto dal Piano di spazzamento allegato al contratto di servizio con l'eventuale Gestore.

Nel Servizio di spazzamento sono da intendersi comprese le seguenti attività in quanto le stesse rientrano fra i compiti dell'Ente Gestore:

1. spurgo dei pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche;
2. pulizia delle pubbliche fontane e fontanelle presenti anche all'interno di ville, parchi e giardini di proprietà pubblica;
3. pulizia delle gallerie e dei portici di uso pubblico e dei monumenti;
4. intervento periodico di diserbo dei cigli delle strade e delle aree pubbliche;
5. eliminazione e smaltimento delle siringhe giacenti sul suolo pubblico;
6. interventi, su chiamata degli organi della Pubblica Amministrazione, per la pulizia delle carreggiate stradali a seguito di incidenti, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabile dell'incidente;
7. asportazione di rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche fatta salva la possibilità di recupero delle spese a carico dell'autore dell'attività abusiva, del proprietario del terreno e di chi ne abbia la disponibilità;

8. lavaggio fondo stradale;
9. pulizia, lavaggio e disinfezione dei cestini, cestoni, cassonetti, campane ed orinatoi pubblici;
10. rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
11. lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;

La pulizia delle suddette superfici, le cui modalità e frequenze saranno indicate nel contratto di servizio con l'eventuale Gestore, è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Art. 36 - Imbrattamento di aree pubbliche

Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole negli appositi contenitori.

Art. 37 - Pulizia delle aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione, comprendendo le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati anche da terzi.

Il Sindaco, in caso di inadempienza, con propria Ordinanza prescrive la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 39 - Pulizia di mercati e banchi di vendita al pubblico

I concessionari e gli occupanti di banchi di vendita al pubblico, all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di

rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore in base alle modalità del presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Art. 40 - Cantieri

Chi effettua attività di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto, nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche che, eventualmente risultino sporcate da tale attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti e scarti di alcun genere.

Art. 41 - Spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park devono essere mantenute pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal gestore o con le diverse modalità stabilite dallo stesso.

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Art. 42 - Aree di sosta per camper e roulotte

Gli utenti delle aree di sosta assegnate e predisposte dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e da eventuali ordinanze sindacali ed, in particolare, sono tenuti a mantenere l'area occupata costantemente pulita.

Il gestore dietro richiesta dell'Amministrazione comunale fornisce le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti ed attiva il servizio di raccolta e spazzamento su dette aree.

Art. 43 - Aree di sosta per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento o quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 44 - Carico e scarico di merci

Le aree pubbliche, o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a smaltire i rifiuti secondo le norme previste dal presente regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Art. 45 - Volantinaggio

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

TITOLO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 - Obblighi e divieti

Nello specifico, è fatto assoluto divieto:

1. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
2. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
3. l'esposizione di sacchetti e/o dei contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune;
4. il deposito di rifiuti liberi od in sacchi al di fuori delle previsioni contenute nelle ordinanze sindacali in merito agli orari od a particolari forme organizzative del servizio;
5. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
6. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
7. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
8. il conferimento dei rifiuti in maniera indifferenziata;
9. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
10. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
11. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
12. la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi in zona agricola ad ameno 150 mt. da fabbricati o strade;
13. l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
14. il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali e lo spandimento di oli e simili;
15. l'immissione di rifiuti o residui di qualsiasi natura nei pozzetti, caditoie, bocche di lupo per la raccolta dell'acqua piovana;
16. l'abbandono di carogne di animali sulle aree pubbliche o di uso pubblico;
17. il conferimento di carogne di animali al servizio di raccolta;
18. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
19. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;

Presso l'Isola ecologica sono vietati:

- l'abbandono di rifiuti all'esterno dell'Isola ecologica stessa;
- il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel Comune;
- il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

- il danneggiamento delle strutture dell'Isola ecologica stessa.

Art. 47 - Controlli

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 48.

Le autorità preposte al controllo costituite dalla Polizia Municipale e dall'A.S.L., sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Gli uffici comunali preposti al servizio di vigilanza potranno all'Amministrazione tutte le iniziative utili al costante coordinamento degli interventi preventivi di controllo e di analisi ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di rifiuti speciali di esibire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, o ad uso pubblico, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Comune provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento.

Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale e all'ASL eventuali infrazioni riscontrate.

Art. 48 - Sanzioni

Salvo la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché le infrazioni alle norme regolamentari del D. Lgs. 152/06 ed eventuali successive integrazioni e modifiche, sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito dei minimi e dei massimi sanciti dal richiamato decreto e dall'art 7 bis del D. Lgs 267/2000:

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE MINIMA (EURO)	SANZIONE MASSIMA (EURO)
Scarico e abbandono di rifiuti in area urbana	Rifiuti urbani o assimilati	25,00	100,00
	Rifiuti urbani pericolosi	50,00	500,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	50,00	500,00
	Rifiuti speciali pericolosi	200,00	500,00
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti e/o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata, etc.)		25,00	150,00
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente gestore		25,00	150,00
Deposito dei rifiuti		25,00	150,00

all'esterno dei contenitori preposti dall'Ente gestore			
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri e/o non adeguatamente confezionati e/o fuori degli orari stabiliti	Rifiuti urbani o assimilati	25,00	150,00
	Rifiuti urbani pericolosi	25,00	200,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	50,00	500,00
	Rifiuti speciali pericolosi	100,00	500,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente gestore		25,00	100,00
Abbandono di rifiuti su aree o spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico	Rifiuti urbani o assimilati	25,00	100,00
	Rifiuti urbani pericolosi	50,00	500,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	50,00	500,00
	Rifiuti speciali pericolosi	200,00	500,00
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici		25,00	100,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici servizi in aree pubbliche		25,00	150,00
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati		25,00	150,00
contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi		25,00	150,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		25,00	200,00
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25,00	150,00
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		25,00	150,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti		25,00	150,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla		25,00	250,00

cessazione delle attività			
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		100,00	500,00

E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Salvo il disposto di cui ai precedenti commi, permane l'obbligo, da parte dei soggetti interessati, di ripristinare la situazione preesistente o, qualora il ripristino fosse impossibile, di corrispondere la somma necessaria per la rifusione dei costi necessari a ripristinare la situazione a nuovo delle aree danneggiate e per realizzare idonei interventi di compensazione ambientale.

I divieti di cui agli articoli del presente Regolamento, non sanzionati ai sensi del D. Lgs n° 152/06, saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa-pecuniaria, ai sensi dell'art 16 della legge 3/2003, da 25,00 euro a 500,00 euro, il procedimento relativo all'accertamento della violazione ed alla irrogazione della relativa sanzione, è disciplinato ai sensi della legge 689/1981.

Art. 49 - Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 50 - Consorzio smaltimento rifiuti bacino Napoli 4

Il Comune aderisce al Consorzio Smaltimento Rifiuti Bacino Napoli 4 e, pertanto, recepisce gli accordi ed i programmi di tale Ente sempreché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 51 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di rifiuti e quelle speciali previste in regime di emergenza rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.

Art. 52 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento; in particolare è abrogato il precedente regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con Deliberazione Commissariale n° 1 del 17/09/98.

Art. 53 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.